



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 159 del 30 Novembre 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza dipendente camerale, legge regionale n. 9/2015 art. 52 comma 5 e legge regionale n. 8/2016 art.1 -

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Vista la circolare Regione Siciliana, dipartimento regionale funzione pubblica e personale n. 120577 del 5/11/2018 con oggetto: " L.R. n. 9/2015 artt. 51,52 e s.m.i. Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati – Circolare";

Vista la circolare Regione Siciliana, dipartimento regionale funzione pubblica e personale n. 104079 dell'11/11/2020, a seguito dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 l.r. n. 14/2019;

Considerato che ai sensi delle superiori circolari i requisiti di pensione per massima anzianità contributiva sono rimasti invariati;

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza prot. n. 19814 del 2/11/2016 della dipendente camerale Signora Angela Tomarchio, di qualifica funzionario direttivo presso la sede camerale di Catania;

Considerato che con la superiore istanza la dipendente fa richiesta di essere collocata anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 52 comma 5 della l.r. 9/2015 e dell'art. 1 comma 2 della legge regionale n.8/2016, con riserva di facoltà di revoca della presente;

Considerato che nella superiore istanza la dipendente ha dichiarato che alla data dell'1/11/2020 raggiunge un totale di anzianità di servizio di 40 anni e 12 giorni utili per il diritto a pensione per massima contribuzione, con qualsiasi anzianità anagrafica, secondo i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (legge 243/2004 e ss.mm.ii.);

Vista la nota del Segretario Generale, prot. n. 23234/U del 28/10/2020 sul contingentamento;

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentare a fuloriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo



comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti”;

Vista, in riferimento alla superiore nota dirigenziale, la successiva nota della dipendente registrata con protocollo camerale n. 23662/E del 30/10/2020, con oggetto: Collocamento in quiescenza, domanda prot. n. 19814 del 2/11/2016, con cui la stessa chiede, per tutela delle proprie condizioni di salute, di essere collocata in quiescenza entro il 31/12/2020 e l’indicazione del Segretario Generale di provvedere;

Visto il foglio matricolare della dipendente nonché gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che la stessa è stata inquadrata nei ruoli camerali, come personale ex corsista con la qualifica di assistente, a far data dall’ 1 MARZO 1982, con deliberazione di G.C. n. 236 del 26/4/1988;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 398 del 3/8/2001 e n. 118 del 17/5/2002 di applicazione dei decreti della Presidenza Regione Siciliana di riclassificazione del personale regionale;

Visti i provvedimenti dirigenziali di applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

Vista la determina dirigenziale n. 10/2020 di riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo corsuale per mesi 6;

Tenuto conto che alla dipendente spettano le maggiorazioni della l. 388/2000 art. 80 per un periodo pari a mesi 10 e gg. 12;

Considerato che alla data del 30/12/2020 la dipendente vanta un anzianità contributiva, utile per il diritto a pensione, ai sensi della normativa regionale in oggetto di **anni 40, mesi 2 e gg. 2**;

Preso atto che:

il servizio utile a pensione fino al 31/12/2003, secondo il calcolo del sistema retributivo, è di anni 22 e mesi 4,

il servizio utile a pensione dall’1/1/2004 al 30/12/2020, secondo il sistema contributivo della disciplina di cui al comma 6 dell’art. 1 della Legge 335/1995, è di anni 17, mesi 10 e gg. 2;

Visto il combinato disposto dell’art. 51 comma 3 e dell’art. 52 commi 5,6 della l.r. 9/2015 secondo cui “.....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all’art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e ss.mm.ii. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 5* sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall’art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 9/2015, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l’85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni”;

Visti i commi 1 e 2 dell’art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l’art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n.



21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 s'introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità, maturata nella fattispecie, dalla dipendente risulta essere del 0,80000;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;

Visto l'art. 37 "ferie e recupero festività soppresse" del vigente contratto di lavoro e il comma 9 in particolare secondo cui "le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili.";

Vista la comunicazione dell'Ufficio Personale del 13/11/2020 di comunicazione dei gg. di ferie da fruire entro il 30/12/2020 con invito a presentare relativa domanda di ferie;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016 n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del



14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la Circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 art. 52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Considerato che, nella fattispecie, l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21, mesi 10 sino al 31/12/2003 ed anni 17 dall'1/1/2004 al 30/12/2020 per un trattamento previdenziale di anni 38 e mesi 10;

Considerato che l'interessata raggiunge il requisito per la pensione anticipata, ai sensi del DL. 201/2011, il 31/8/2022, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione secondo le disposizioni statali sopra citate ossia a far data dal 31/8/2024;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 146/2020 di anticipazione dell'indennità di buonuscita;

Vista la legislazione vigente in materia di cessazione del rapporto d'impiego in premessa richiamata;

Ritenuto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento della legge 9/2015 richiamata dalla l.r. 8/2016 a far data dal 31/12/2020 con un'anzianità contributiva di anni 40, mesi 2 e gg. 2;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono integralmente trascritte, di collocare in quiescenza la dipendente camerale funzionario direttivo Signora Angela Tomarchio, a decorrere dal 31/12/2020, con il riconoscimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della l. r. 9/2015 e ss.mm.ii., in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della l.r. n. 8/2016;
- il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati



secondo i calcoli dell'Ufficio salvo conguagli positivi e/o negativi;

- la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con le decorrenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative di riferimento, citate nella parte motiva;
- gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'Ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;
- di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;
- di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli